

Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola)

**Approvazione del "Documento di analisi di rischio" ex D.lgs 152/2006 dell'intervento di caratterizzazione progettazione e bonifica del sito individuato in Comune di Macugnaga museo miniere d' oro di Macugnaga cod. reg. 1661 cod. prov. 52, particelle n. 281 e 340 del fg. 28, e di cui alla D.D. n. 639 del 18/11/2008 della Regione Piemonte, Direzione Ambiente. Provvedimento finale ai sensi dei commi 6-bis e 9 dell' art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i.**

Determinazione del servizio tecnico n. 29 del 14 aprile 2010

Il Responsabile del servizio tecnico

(omissis)

*determina*

Di approvare le su estese premesse;

Ai sensi del co. 6-bis e 9 dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. la conclusione del procedimento della Conferenza di servizi inerente l'approvazione del Documento di analisi di rischio dell'intervento di caratterizzazione progettazione e bonifica del sito individuato in Comune di Macugnaga museo miniere d' oro di Macugnaga cod. reg. 1661 cod. prov. 52, particelle n. 281 e 340 del fg. 28, di cui alla D.D. n. 639 del 18/11/2008 della Regione Piemonte, Direzione Ambiente; Di approvare conseguentemente il "documento di analisi di rischio" ex D.lgs 152/2006 redatto da ENVIARS s.r.l. CHIERI (TO) in data gennaio 2010, qui pervenuto e registrato in data 19 febbraio 2010, prot. 956, inviato, come da nota in data 17/02/2010 (rif. E921-12), alle Amministrazioni sotto elencate, alle seguenti condizioni:

- l'intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente dovrà garantire un efficace isolamento delle fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e garantire la tutela della salute dei fruitori dell'area. I necessari relativi interventi dovranno intendersi quali prioritari e propedeutici rispetto alle successive opere edilizie o agli usi superficiali del suolo, e in ogni caso, non dovranno compromettere in alcun modo la funzione e l'efficacia delle opere/manufatti previsti dal progetto di messa in sicurezza permanente;
- eventuali interventi effettuati in aree soggette a vincolo idrogeologico dovranno essere debitamente autorizzati ai sensi della legge regionale 45/89 e s.m.i. nonché delle relative circolari esplicative;
- la concentrazione obiettivo di riferimento per il parametro arsenico dovrà essere pari a 1,1 mg/kg.

Di precisare che la realizzazione di interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, resta in ogni caso subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative; nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i.;

Di approvare il presente provvedimento quale atto conclusivo del procedimento ai sensi del co. 9 dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.,

(omissis)

Il Responsabile del servizio tecnico

Michele Umericelli